

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 marzo 1972

recante modifica della decisione relativa alle indennità dei membri del Comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e delle persone invitate a partecipare, in base ad uno status particolare, ai lavori di detto Comitato

(72/142/CECA)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 18,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che, in seguito alla decisione del Consiglio del 15/16 gennaio 1953 relativa alle indennità concesse alle persone invitate a partecipare, in base ad uno status particolare, ai lavori del Comitato consultivo ⁽²⁾, dette persone sono state trattate, per quanto riguarda le indennità, su un piano di parità con i membri di detto Comitato,

DECIDE :

Articolo 1

Il testo del paragrafo 1, primo comma, dell'allegato alla decisione del Consiglio, del 15 ottobre 1968,

relativa alle indennità dei membri del Comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e delle persone invitate a partecipare, in base ad uno status particolare, ai lavori di detto Comitato, è sostituito dal seguente testo :

« L'indennità giornaliera per ciascun giorno di riunione e per ciascun giorno di viaggio è fissata in 1 800 FB. »

Articolo 2

La presente decisione prende effetto il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 21 marzo 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. THORN

⁽¹⁾ GU n. 152 del 13. 7. 1967, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. 1 del 10. 2. 1953, pag. 15/53.